

STATUTO

“LIBERA UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ EUROLEVANTE Associazione di Promozione Sociale”

Art. 1 – Denominazione: A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e dell’art. 36, 37 e 38 del C.C. ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale, senza finalità di lucro, denominata **“LIBERA UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ EUROLEVANTE Associazione di Promozione Sociale** – abbreviato **“LUTE A.P.S.”**;

Art. 2 – Sede: L’Associazione ha sede legale in Bari (BA), al viale della Repubblica n. 71 e potrà istituire sedi e succursali con dipendenza diretta e organica in Puglia e sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. L’Associazione si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi di promozione sociale, con particolare riferimento alle disposizioni del RUNTS nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo. Il cambio di sede non comporta modifica statutaria.

Art. 3 Finalità - L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 21 del D. Lgs. 117/2017), per consentire ai propri associati, di loro familiari e ai cittadini in genere, attraverso l’attività di interesse generale esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo socializzazione, formazione e nell’apprendimento in generale dei cittadini, delle tradizioni in genere (cultura, ricreazione e sport), la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa e più precisamente le seguenti:

- a) educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- b) promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di umanità che evidenzia l’Essere oltre il Sapere e che persegue la solidarietà intergenerazionale;
- c) contribuire alla formazione culturale e sociale degli associati, mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
- d) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli associati attraverso l’Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;
- e) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.

A tal fine svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all’art. 6 del presente statuto in forma di produzione o scambio di beni e servizi, oltre ad attività relative al benessere psico-fisico, l’arte, la cultura, intesa come disciplina di vivere

e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali per la valorizzazione e la riscoperta delle tradizioni.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articolo 7 del presente statuto.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4 Durata - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 5 – Le attività dell'Associazione - L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, e 8 del presente statuto:

- Attività di interesse generale;
- Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi.

Art. 6 Attività di interesse generale - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera h);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera l);
- promuovere, diffondere e praticare ogni attività di promozione sociale, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti fra soci in special modo nel campo culturale per il benessere psico-fisico attraverso l'arte, la valorizzazione delle tipicità culturali, il fitness, il teatro, il turismo sociale intese come discipline di vivere e metodo di conoscenza di sé stessi ed in stretta relazione con altre manifestazioni artistico-culturali specialmente nel campo della cultura e del tempo libero (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettere i,k,t);
- le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile specialmente nel campo culturale, organizzate anche all'interno delle strutture educative e scolastiche; l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, artistiche, sportive, ricreative e di socialità (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera i);
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica della cultura, del benessere psico-fisico, del teatro, dell'arte, della musica, della fotografia, del turismo sociale, del musical, del canto (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera k);
- la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- la promozione di attività e di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- la promozione di una cultura europea comune: la conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori fondanti l'Unione Europea e del Consiglio d'Europa e degli obiettivi di partecipazione, di crescita, di interconnessione e di cooperazione (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- la promozione e tutela dei diritti umani, il contrasto e la contro narrazione dei discorsi d'odio online e off-line, la promozione dello Youth work e il suo riconoscimento, la promozione dell'educazione non formale e la promozione dell'accesso ai diritti sociali dei giovani di aree svantaggiate, per sbloccare le potenzialità dei giovani (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera w);
- l'approfondimento e la conoscenza delle diverse culture nazionali ed europee attraverso tutte le possibili forme espressive (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera v);
- la promozione di una dimensione europea della cittadinanza favorendo il dialogo interculturale e la tutela della diversità culturale, nonché attraverso la diffusione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione Europea (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 lettera v);
- la divulgazione delle tematiche riguardanti le patologie in ogni settore della vita lavorativa (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i);
- la promozione delle iniziative volte ad attuare il concetto dello "star bene in Italia" (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i);
- il favorire la partecipazione attiva ai progetti di volontariato culturale ed assistenziale (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i);
- la promozione di incontri a carattere divulgativo e alla promozione di qualsiasi iniziativa volta al miglioramento e alla salvaguardia delle condizioni di vita dei cittadini in generale (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 i);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 t);

Possono rientrare nell'oggetto sociale/scopo, tutte le altre attività direttamente o indirettamente collegate alle precedenti e conformi alla normativa vigente.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale/scopo, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- a) promuovere, progettare e gestire servizi di orientamento, formazione e riqualificazione professionale ai vari livelli;
- b) promuovere il life-long learning;
- c) progettare e gestire corsi e seminari di formazione sindacale;
- d) progettare e gestire corsi e seminari di istruzione e aggiornamento manageriale;

- e) attuare ricerche e studi: sulla politica educativa e della famiglia; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione, istruzione, e su tutti i problemi inerenti l'area degli interventi socio-culturali, psicologici, pedagogici, socio-sanitari; in Italia ed all'estero, per conto proprio, o delle Associazioni, o altri organismi vari, sia pubblici che privati, statali e non statali;
- f) realizzare iniziative e progetti sperimentali nel campo della formazione generale, professionale e con particolare riferimento alle attività finanziate con i fondi della Comunità Europea;
- g) organizzare e gestire corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento in ogni materia attinente all'oggetto sociale ivi compresi quelli aventi ad oggetto le tecniche di partecipazione alle sovvenzioni e bandi europei e la redazione dei relativi progetti;
- h) realizzare per conto di Enti, organismi pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali, incarichi e/o progetti settoriali e territoriali;
- i) perfezionare interventi di partenariato internazionale;
- j) svolgere attività di supporto o assistenza tecnica a favore di Università pubbliche o private, Enti di ricerca, Istituzioni scolastiche, Associazioni di genitori, o altre Istituzioni interessate alle tematiche dell'educazione, istruzione, ricerca didattica, formazione anche giuridica, salute, istruzione, partecipazione, socializzazione, recupero della devianza minorile, volontariato, nonché ai problemi dell'informazione;
- k) promozione del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio culturale, tradizionale ed ambientale attraverso l'organizzazione e la gestione di mostre, fiere, convegni, tavole rotonde ed iniziative similari, finalizzate alla realizzazione dell'oggetto associativo;
- l) realizzare attività di conoscenza, promozione, organizzazione, sviluppo e consolidamento delle relazioni tra gli Stati membri e tra essi e i Paesi terzi;
- m) offrire servizi di informazione, formazione, orientamento e consulenza, analisi, monitoraggi e servizi di allerta su politiche, programmi e bandi europei, nazionali e regionali, funzionali al perseguimento dei propri fini statutari;
- n) esercitare, nei limiti consentiti dalla legge, attività tipografica ed editoriale in genere, a favore della comunità ed anche a scopo divulgativo e di proselitismo;
- o) esercitare attività di sensibilizzazione sui temi dell'Unione Europea quali, ad esempio, la competitività, l'occupazione, l'istruzione, la cultura, la ricerca, l'ambiente, lo sport;
- p) promuovere e condurre attività di studio, indagine, ricerca legislativa, giurisprudenziale e regolamentare sui provvedimenti emanati in sede Europea e nazionale, sui programmi e sugli obiettivi dell'Unione europea;
- q) sviluppare e concretizzare idee progettuali innovative e sostenibili; ideare progetti locali, nazionali, europei ed internazionali aventi ad oggetto lo scambio di esperienze e buone prassi, il favorire la partecipazione di una cittadina attiva e la cooperazione tra persone, società, enti pubblici e privati, ad ogni livello;
- r) partecipare a bandi locali, nazionali, internazionali ed europei nelle materie di interesse dell'Associazione, anche attraverso la creazione e la promozione di partenariati tra soggetti appartenenti agli Stati membri;
- s) creazione di reti e di aggregazioni aziendali ed associative;
- t) realizzazione di progetti, manifestazioni, eventi ed attività dirette alla valorizzazione, promozione e diffusione a livello nazionale ed europeo delle caratteristiche peculiari del territorio;
- u) attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- v) organizzare viaggi e soggiorni turistici e/o escursioni guidate, ottemperando alla legge quadro nazionale ed alle singole leggi regionali, che regolano le attività turistiche senza fine di lucro, a

quelle del volontariato ed a tutte quelle norme ideali e sociali che regolano la vita della nostra Associazione;

- y) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, legate all'ambito della disciplina sportiva in special modo della danza coreografica-etnica, danza sportiva, danze regionali, yoga, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica per tutti, nordic-walking, fit-walking, fitness ecologico, tai chi, bridge, burraco, dama, scacchi;
- w) istituire e gestire attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive e di promozione sociale a tutti i livelli, mirando all'inclusione dei soggetti diversamente abili praticando attività non agonistiche ma che valorizzino il gioco quale momento di condivisione e di sviluppo dell'identità sociale.

Ed inoltre potrà:

- promuovere il benessere psico-fisico mediante l'arte, la cultura e la tradizione popolare della gastronomia, della musica, del teatro, della danza e lo sport;
- la promozione del turismo sociale, rurale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, a cominciare dall'attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
- promuovere, incoraggiare e sostenere le attività di informazione e sensibilizzazione per una cultura della pace, del benessere e dell'inclusione di ogni tipo di diversità e di disabilità;
- perseguire il benessere personale e lo sviluppo del potenziale umano attraverso tecniche e metodi di movimento ludico-sportivo-ricreativo;
- organizzare laboratori di scrittura creativa poetica; laboratori di collage, laboratori teatrali, laboratori di formazione musicale e performativa, laboratori di arteterapia del movimento, della pittura e della musica, laboratori di produzione artistica sia manuali sia con le nuove tecnologie; organizzare attività di formazione nelle attività praticate nell'associazione;
- organizzare corsi sportivi, di musica, di promozione turistica, di formazione in genere, di teatro di diverso livello e stile, stages di perfezionamento anche con altri soggetti od in collaborazione con le istituzioni (Comunità Europea, Ministeri, Regione Puglia, Città Metropolitane, Comuni, ecc.) finalizzando l'attività alla riscoperta del territorio, delle tradizioni popolari, della cultura e dell'artigianato del territorio;
- organizzare e promuovere attività volte alla riqualificazione urbana ed all'educazione ambientale;
- la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei e per gli anziani, dei campi di conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, le azioni all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- organizzare e/o gestire spettacoli teatrali, musical, cinematografici e musicali, festival, rassegne e concorsi, eventi sportivi nazionali ed internazionali;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali, nonché della cultura popolare, tradizionale, nazionale ed internazionale;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali ed artistici e per la valorizzazione del nostro territorio e delle tradizioni culturali;
- provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, culturale, teatrale e sportivo;

- stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la gestione di strutture utilizzate a scopi culturali, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato, nell'ambito delle finalità dell'Associazione;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero (sala di lettura, ludoteca, videoteca, ecc.).

Art. 7 - Altre attività: Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale collegati alla propria sede e/o ad i propri impianti anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- organizzazione di viaggi per corsi di formazione e di specializzazione per discipline affini agli scopi statutari ed in generale per turismo sportivo e sociale;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato, gestire attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, culturali, assistenziali, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- organizzazione di retreats sia nel settore culturale che ricreativo;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- vendita di articoli sportivi e in generale di merchandising oltre a instaurare rapporti e attività di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
- attività corsuali di corsi olistici per il benessere psico-fisico (in particolare ayurveda, reiki, shiatsu, thai, tuina, naturopatia, stone therapy, aromaterapia, feng-shui, cristalloterapia, cromoterapia, riflessologia plantare, ecc.), massaggio sportivo, musicoterapia, corsi di cucina, dietologia, scienza della nutrizione, benessere fisico e psichico;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità; ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 8 - Attività di raccolta fondi - Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 - Gestione delle attività organizzate: Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente.

I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 10 - I soci L'Associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività ed al voto attivo e passivo dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Gli aspiranti soci dovranno inviare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Con la domanda di adesione, si elegge domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzare l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati e i tesserati rinnovano la loro adesione tramite il rinnovo del tesseramento, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali Enti.

Il Consiglio Direttivo, che può delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 11 - Diritti e doveri dei soci Tutti i soci hanno uguali diritti.

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a frequentare i locali dell'associazione;
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per esclusione, a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;
- f) per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 12 – Volontari - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13 – Lavoratori - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 14 - Organi dell'Associazione – 14.1. - Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo; Presidente; Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, l'Organo di controllo, se così disposto dalla legge o dall'Assemblea.

14.2. Tutte le cariche sociali sono elettive e assolte a totale titolo gratuito. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 - Assemblea- L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Gli associati possono votare anche per delega il numero di deleghe non può essere superiore a 3 (per le Associazioni con meno di 500 soci) o a 5 (per quelle con più di 500 soci).

Gli associati persone fisiche hanno diritto ad un solo voto mentre gli Enti del Terzo settore possono avere sino a 5 voti (art. 24 comma 2 CTS).

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, con libertà di mezzi, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o lo stesso Presidente. Il quale provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, o almeno 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1) discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo; 2) elegge e revoca il Presidente, il vice Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo; 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; 4) delibera l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8; 5) delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. 6) fissa l'importo della quota sociale annuale ed il termine ultimo per il versamento; 7) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; 8) delibera sulla responsabilità dei consiglieri; 9) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci

giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto. In 2° convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno), eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un comp. dell'assemblea appositamente nominato quale segretario e sottoscritto dal presidente. Esse devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 16 - Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono per non più di tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le funzioni di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; proporre all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione; nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario; deliberare sulle domande di nuove adesioni; deliberare in ordine all'esclusione dei soci secondo quanto previsto dall'art. 11, ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 mesi ed ogni qualvolta il Pres. lo ritenga opportuno o almeno la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate a mezzo avviso affisso nella sede sociale, anche tramite fax, raccomandata A/R, e-mail, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 - Il Presidente - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere dell'Associazione cura la tenuta delle scritture contabili dell'Associazione, lo schedario dei soci, il tesseramento dei medesimi, è custode del Patrimonio dell'Associazione e ne esige le rendite, le quote e le oblazioni, è delegato dal Presidente all'esecuzione dei pagamenti e di tutti gli adempimenti sia sul c/c sociale compresa la sua apertura e sia verso i terzi.

Al Segretario spettano i compiti e le funzioni di assistenza al Presidente nonché ogni altro compito e funzione che gli sarà attribuita dal Consiglio Direttivo e dal presente Statuto. Il Segretario è responsabile delle esecuzioni, delle determinazioni degli Organi statutari e redige il verbale delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea dei soci

Art. 18 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'organo di controllo può essere nominato anche senza che vi sia obbligo di legge, su delibera dell'Assemblea sociale. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e del suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore iscritto nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate devono essere riportate sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 19 - Revisore legale dei conti - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 20 - Risorse economiche – 20.1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da: a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) attività di raccolta fondi; l) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

20.2. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 21 – Patrimonio sociale - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;

- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero non siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto, regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre di interesse generale direttamente previste dalla normativa vigente.

Art. 22 – Libri sociali - L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 23 - Pubblicità e trasparenza - Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 24 Fonti di finanziamento Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
- dalle attività di raccolta fondi;

- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- da attività commerciali marginali;
- da sponsorizzazioni.

Art. 25 - Rendiconto economico-finanziario – 25.1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.

25.2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

25.3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 120esimo giorno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Eventuali residui di bilancio saranno destinati: - il 10% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti di attrezzature.

In caso di attività diverse (art. 6 dello statuto), o di raccolta fondi (art. 7 dello statuto), saranno descritte tali attività nella relazione di missione (obbligatoria se le entrate etc. superano i 220 mila euro o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio se sono inferiori (art. 13 comma 1 CTS).

Agli amministratori (Presidente coadiuvato dal Consiglio Direttivo) spetta predisporre il bilancio e dopo l'approvazione entro il termine statuito dal codice civile, e curare gli adempimenti di trasmissione al RUNTS ai sensi dell'articolo 48 comma 3 CTS.

Art. 26 - Bilancio sociale e informativa sociale - Qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito

internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 27 Obblighi di conformità

L'associazione di promozione sportiva assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive degli statuti e regolamenti dell'E.P.S. e delle federazioni sportive e delle discipline associate alle quali intende eventualmente affiliarsi.

Art. 28 Iscrizione nel Registro delle Attività Sportivo Dilettantistiche

L'Associazione si iscrive nel Registro delle Attività Sportivo Dilettantistiche di cui ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e successive modificazioni nel caso ritenga opportuno effettuare attività sportive, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del Dipartimento per lo Sport nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

Art. 29 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l'Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 30 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 31 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgono attività di promozione sociale. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art. 32 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore in materia di associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

- CASTORO Maria

- LONGO Mario

- FERRARI Roberto

- POTENZA Michela

- MARCLANO Anna

Presidente

Consigliere

Consigliere

Tesoriere

Firma

Maria Castoro

Mario Longo

Michela Potenza

Anna Marclano

